

INTERVISTA**Cesare Mirabelli.** «Possibile l'impugnazione in base agli articoli 3 e 34»**«Divari accentuati, violata la Costituzione»**

ROMA

«**L**a reiterata chiusura delle scuole superiori in presenza, ormai da un anno, va ben oltre il perimetro delle misure emergenziali. Si configura una possibile violazione della Costituzione agli articoli 3 e 34: principio di uguaglianza e diritto allo studio, che è un diritto fondamentale come quello alla salute». Va dritto al punto Cesare Mirabelli, presidente emerito della Consulta. E avverte il rischio di esporre un'intera generazione di studenti delle scuole superiori non solo alla perdita di competenze difficilmente recuperabili ma soprattutto al rischio della solitudine sociale. «La scuola non è solo didattica ma anche interazione con gli insegnanti e tra gli studenti, oltre ad essere il principale strumento per l'attuazione del dettato costituzionale laddove nel secondo comma dell'articolo 3 si specifica che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Con il perseverare della didattica a distanza si lede il principio dell'uguaglianza sostanziale, ossia la parità delle condizioni di partenza».

Presidente Mirabelli, quindi ci sono i presupposti per un'impugnazione per violazione dell'articolo 3? I ragazzi delle superiori non possono essere trattati diversamente dal resto della popolazione scolastica e della popolazione in generale?

Non è tanto questo l'aspetto da sottolineare riguardo all'articolo 3: se, come sembra, i dati scientifici fin qui

raccolti evidenziano che i bambini fino a una certa età si sono dimostrati quasi impermeabili al virus mentre i ragazzi al di sopra dei 14 anni sono contagiati con facilità, allora la decisione di chiudere solo le scuole superiori e non quelle di grado inferiore ha una sua ragionevolezza. Il punto è un altro: la chiusura delle scuole superiori era ed è l'unico strumento? Perché il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale e collettivo come quello alla salute, e il bilanciamento tra i due diritti deve avvenire con ragionevolezza. Ci sono altre soluzioni per tutelare la salute pubblica senza ledere del tutto il diritto all'istruzione: ad esempio prevedere la didattica in presenza a settimane alterne e una rotazione di orari di ingresso con lezioni anche pomeridiane. La scuola è aperta a tutti, recita la Costituzione. E anche non volendo interpretare questo dettato come apertura fisica, è chiaro che lo strumento della didattica a distanza lede il principio della parità delle condizioni di partenza: in molte realtà familiari e sociali non è possibile l'accesso agli strumenti informatici richiesti per la didattica a distanza, e questo accentua le disparità di partenza. Mentre la scuola è da sempre lo strumento principe del cosiddetto ascensore sociale nel nostro Paese. Già i dati sull'abbandono scolastico sono allarmanti, se a questo si unisce il rischio che in alcune aree del Paese questi ragazzi possono essere reclutati come manovalanza dalla criminalità organizzata il quadro si fa drammatico. Ripeto, non si può abbandonare una generazione di ragazzi alla solitudine sociale.

Lei vede dunque i presupposti

per un ricorso alla Consulta per violazione dell'articolo 3 nel secondo comma e dell'articolo 34. Chi è titolato a impugnare la questione davanti al Tar?

Potrebbero farlo i genitori come responsabili dell'educazione e per conto dei figli, perché sono i diritti dei ragazzi ad essere stati eventualmente lesi, impugnando davanti al Tar le misure governative sulla chiusura delle scuole in presenza.

E le ordinanze regionali? Perché c'è anche il problema del puzzle geografico.

Questo è un altro ordine di problemi ancora. La confusione è figlia del modo in cui è stata concepita la riforma del Titolo V vent'anni fa, con un elenco di materie concorrenti tra Stato e Regioni a partire dalla scuola ed alla stessa sanità: se c'è una cosa che ci ha insegnato la pandemia è la necessità di rivedere il Titolo V o almeno di introdurre la clausola di supremazia dello Stato. Tuttavia è mancata anche la decisione politica del governo, che ha lasciato in molti casi l'iniziativa alle Regioni per evitare conflitti istituzionali con i presidenti eletti direttamente dai cittadini. In Germania, nonostante i Länder abbiano molti più poteri delle nostre Regioni, non è accaduto: la decisione politica su scuola e misure sanitarie è stata assunta a livello centrale dalla Cancelliera Angela Merkel.

Dunque il governo avrebbe potuto sostituirsi alle Regioni in alcuni casi pur a Costituzione vigente?

Sì, in base all'articolo 120, che stabilisce che il governo può sostituirsi alle Regioni e agli Enti locali in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Se non è stato fatto è per ragioni politiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

